

**L'ISTIGAZIONE E AIUTO AL SUICIDIO
TRA UTILITARISMO E PATERNALISMO:
UNA VISIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELL'ART. 580 C.P.**

di Riccardo Ercole Omodei

SOMMARIO: 1. Premessa: Il caso di Marco Cappato e Dj Fabo. – 2. Il delitto di Istigazione o aiuto al suicidio. – 3. La ricostruzione dei pubblici ministeri. – 4. Il suicidio tra fatto e libertà. – 5. Una possibile *ratio* dell'art. 580 c.p. – 6. Gli sviluppi più recenti della vicenda e le perduranti incognite.

1. Premessa: Il caso di Marco Cappato e Dj Fabo.

In data 2 maggio 2017 i pubblici ministeri del tribunale di Milano presentavano richiesta di archiviazione¹ in favore di Marco Cappato, in merito all'aiuto dallo stesso prestato a Fabiano Antoniani (Dj Fabo) nell'assecondare la sua volontà di recarsi in Svizzera per ottenere l'aiuto necessario per porre fine alla propria esistenza. Il politico italiano, in continuità con la battaglia portata avanti negli ultimi anni dall'associazione "Luca Coscioni", aveva infatti supportato il sig. Antoniani nella realizzazione delle sue ultime volontà, prestandogli l'aiuto necessario, vista l'irreversibile situazione clinica in cui versava l'interessato, per recarsi in Svizzera presso la clinica Dignitas e ivi supportarlo moralmente e fisicamente. Su iniziativa dello stesso Cappato, che tornato in Italia decise di autodenunciarsi ai Carabinieri di Milano, ha preso origine il procedimento penale, che ha posto gli organi requirenti innanzi alla problematica di far conciliare una normativa ordinaria ormai obsoleta tanto con i principi costituzionali e convenzionali oggi generalmente riconosciuti, quanto con un nuovo diffuso sentire comune.

Tali difficoltà emergono dall'analisi dell'istanza di archiviazione, che spinge l'interprete ad interrogarsi sui margini applicativi e sulla *ratio* di una norma quale quella cui all'articolo 580 c.p. La richiesta al giudice per le indagini preliminari risulta infatti integralmente guidata dallo sforzo, a parere di chi scrive spesso vano, di evitare l'applicazione di una norma di cui si percepisce "a naso" l'illiberalità; tanto da spingere i PM a chiedere, in conclusione all'istanza, l'intervento della Corte Costituzionale in caso di rigetto della richiesta. Gli sforzi dei magistrati milanesi risultano però a tratti incoerenti, e giungono a conclusioni non pienamente accettabili sul piano del diritto: una riprova significativa è ora offerta dal dato che essi sono stati vanificati dal giudice per le

¹ Per un primo commento all'istanza si rimanda a P. BERNARDONI, [Tra reato di aiuto al suicidio e diritto ad una morte dignitosa: la Procura di Milano richiede l'archiviazione per Marco Cappato](#), in *questa Rivista*, 8 maggio 2017.

indagini preliminari, il quale in sede di controllo giurisdizionale ha imposto con apposita ordinanza l'imputazione coatta a danno dell'indagato². Tali incongruenze non sono certo frutto dell'operato degli organi inquirenti, il cui lodevole fine ultimo consisteva nell'evitare l'applicazione di una norma anacronistica, ma costituiscono piuttosto necessario corollario di una disposizione di parte speciale che fatica oggi a trovar una sua ragion d'essere nel sistema penale italiano. Proprio su tale norma si intende ora soffermare l'analisi, prima di concentrare l'indagine sulla richiesta di archiviazione in commento.

2. Il delitto di istigazione o aiuto al suicidio.

Il delitto di cui all'articolo 580 del nostro codice penale costituisce esempio dell'avversità che ha storicamente contraddistinto il difficile rapporto tra i sistemi penali ed il suicidio. Nonostante, infatti, le diverse *rationes* individuate nei vari momenti storici, l'incriminazione del suicidio ha rappresentato una costante dei sistemi repressivi³, almeno sino all'avvento del pensiero illuminista. Dall'inizio del 1800 in poi, gli ordinamenti penali europei hanno cessato di incriminare la condotta suicidaria⁴, precedentemente sanzionata sulla scorta di una visione religiosa della vita del singolo, senza che peraltro tale importante atto di decriminalizzazione si accompagnasse ad un radicale mutamento di approccio in merito alla generale rilevanza normativa delle estreme scelte della persona. Il processo di secolarizzazione del diritto penale ha quindi travolto una normativa che non si limitava a punire il solo tentato suicidio, ma che estendeva gli effetti repressivi della legislazione anche alle persone prossime al defunto, colpite ad esempio con misure patrimoniali quali la confisca dei beni.

Il parziale cambiamento di paradigma in commento non affonda invero le sue ragioni in una nuova concezione della libertà del singolo, comprensiva della facoltà di decidere come e quando togliersi la vita, ma piuttosto viene ricondotta dalla dottrina del tempo a ragioni politico-criminali di inefficacia general-preventiva delle fattispecie operanti, incapaci di distogliere l'agente dai suoi propositi autodistruttivi⁵. Tale perdurante illiceità del suicidio giustifica la persistenza nei codici penali italiani (Zanardelli e Rocco) di una norma volta a sanzionare le condotte partecipative nel fatto illecito altrui, e quindi rende pienamente coerente l'art. 580 c.p. con la visione, tipica del

² Tribunale di Milano, Ordinanza n 11095/17 RG GIP del 20 luglio 2017.

³ Per una ricostruzione storico-giuridica del suicidio si rimanda a F. FAENZA, *Profili penali del suicidio*, in *Trattato di Biodiritto*, a cura di S. CANESTRARI, S. FERRANDO, S. RODOTÀ, S. ZATTI, Giuffrè, Milano, 2011, p. 1801 e ss; M. B. MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 180 e ss.

⁴ Con qualche rara eccezione: l'Inghilterra ad esempio ha proceduto ad una decriminalizzazione formale di tale condotta soltanto col *Suicide Act* del 1961

⁵ "Chi teme il dolore ubbidisce alle leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo che tratterrà la mano disperata del suicida?" C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Roma, Newton Compton Editori, 2012, p. 73.

Legislatore del '30⁶, paternalistica e fortemente pubblicistica della vita del singolo, funzionalizzata al soddisfacimento degli interessi della collettività. La totale equiparazione tra suicidio ed omicidio⁷ rende pienamente coerente la disciplina dettata dal Codice Rocco nei delitti contro la vita, che si completa con le fattispecie di Omicidio del consenziente e di Istigazione e aiuto al suicidio⁸.

L'incriminazione in commento viene quindi ideata e strutturata dal legislatore codicistico alla stregua di una classica figura concorsuale dove, per ragioni di opportunità politico-criminale, viene sottoposto a sanzione penale il solo concorrente. La disposizione in esame prevede e sanziona con la medesima pena tre diverse condotte: le prime due di mera partecipazione morale, ovvero il "*determinare altri al suicidio*" ed "*il rafforzare l'altrui proposito*", la terza di partecipazione materiale, consistente "*nell'agevolarne in qualsiasi modo l'esecuzione*". Tali condotte debbono essere legate da un nesso causale all'evento del reato, costituito alternativamente dal suicidio o dalle lesioni gravi o gravissime⁹. In merito all'elemento soggettivo, esso è costituito dal dolo generico, che dovrà necessariamente ricoprire anche il fatto suicidario se si ritiene quest'ultimo evento del reato e non mera condizione obiettiva di punibilità.

L'ultimo comma dell'art. 580 c.p. prevede una circostanza aggravante ad effetto comune laddove il fatto sia commesso in concorso con soggetti considerati

⁶ È la stessa Relazione al Re che accompagna il progetto definitivo del codice penale che sottolinea l'originaria filosofia di fondo della norma, che vede nel suicidio un atto illecito inutilmente perseguibile, e che quindi tende a sanzionare chiunque concorra nel fatto altrui. "*Il principio che l'individuo non possa liberamente disporre della propria vita, inteso in senso assoluto e rigoroso, indusse taluno ad affermare la penale incriminabilità del suicidio [...] Prevalenti considerazioni politiche, ispirate a ragioni di prevenzione, ossia precisamente allo scopo di contribuire alla conservazione del bene giuridico della vita, impedendo che di essa si faccia scempio con più meditata preordinazione di mezzi e con più ponderata esecuzione per tema di incorrere negli errori della legge penale, hanno indotto le legislazioni più recenti ad escludere il suicidio dal novero dei reati, limitando la punizione ai casi di partecipazione all'altrui suicidio*"[663].

⁷ Ancora una volta quindi la non punibilità del suicidio non deriva da un giudizio di approvazione o di tolleranza, ma esclusivamente da ragioni di politica criminale. Al riguardo, P. NUVOLONE, *Linee fondamentali di una problematica del suicidio in Italia*, in *Suicidio e tentato suicidio in Italia*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 389; O. VANNINI, *Il delitto di omicidio*, Giuffrè, Milano, 1935, 1-2; E. ALTAVILLA, *Delitti contro la persona. Delitti contro la stirpe*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di E. Florian, IV ed., 1934, p. 151 e ss.

⁸ Per un'analisi su tale parte del Codice penale italiano si rimanda a F. VIGANÒ (a cura di), *Reati contro la persona*, in F. Palazzo e C. E. Paliero (diretto da), *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 40 e ss.

⁹ Questa è l'interpretazione ermeneutica dominante nella seppur scarna casistica giurisprudenziale. I giudici di legittimità hanno infatti optato per la posizione interpretativa che vede nel suicidio non tanto una condizione obiettiva di punibilità ma, per l'appunto, l'evento del reato; privilegiando quindi una lettura della norma incentrata più sul disvalore d'evento che sul disvalore d'azione. Cass. Pen., Sez. I, 6 febbraio 1998, n. 3147, in *Giust. Pen.*, 1998, p. 449. In linea con tale lettura anche la dottrina più recente V. PATALANO, *I delitti contro la vita*, Cedam, Padova, 1984, p. 209 e ss; che si discosta dalla posizione tradizionale che vedeva per l'appunto nel suicidio una condizione obiettiva di punibilità di tipo intrinseco (V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Vol. VIII, p. 122 e ss.). Peculiare la posizione di chi (A. MANFREDI, *Commentario al codice penale*, diretto da MARINI, LA MONICA, MAZZA, III, Torino, 2002, p. 2726 e ss.), pur ritenendo la morte un mero *quid pluris* che si aggiunge alla condotta e lo rende meritevole di sanzione, conclude per l'impossibilità che il suicidio non sia oggetto di rappresentazione per l'agente e quindi qualifica il fatto in questione come una condizione atipica cui non si applicherà l'art. 44 c.p.

particolarmente vulnerabili, e sanziona inoltre con l'applicazione delle disposizioni relative all'omicidio la condotta del soggetto che istiga o aiuta un incapace. Tale disposizione è di consueto richiamata per sottolineare il ruolo di norma di chiusura della fattispecie in commento nel sistema della tutela della vita umana predisposta dal codice, che si presenta quindi come fortemente limitativa della libertà del singolo, non riconoscendo alla sua libera autodeterminazione, sulla base di un'innegabile filosofia di fondo che vuole nel suicidio una violazione di un dovere giuridico verso lo Stato, alcun margine operativo¹⁰.

Nell'ottica del legislatore fascista la norma in commento risulta quindi chiara nella *ratio*, incentrata su una visione utilitaristica della vita del singolo ai fini della potenza della nazione, e logica nella sua struttura di fattispecie plurisoggettiva imperfetta dove, nonostante il suicidio continui ad essere considerato illecito, viene per ragioni di opportunità giuridica escluso da sanzione l'autore principale del fatto.

Risulta quindi necessario indagare se l'art. 580 c.p. possa ancora trovare, così come formulato ed ideato, un legittimo spazio nella legislazione penale italiana; e a tal fine preme analizzare le analitiche motivazioni addotte dai PM milanesi alla richiesta di archiviazione in favore di Marco Cappato.

3. La ricostruzione dei pubblici ministeri.

Una prima discrasia tra la concezione originaria della norma e l'odierno ambito applicativo emerge a monte del ragionamento degli organi requirenti che, attestandosi sulla posizione della dottrina maggioritaria¹¹, qualificano il suicidio alla stregua di un "mero fatto" e, partendo da tale presupposto, sviluppano un'argomentazione volta ad indagare l'esistenza di un possibile diritto al suicidio in taluni particolari frangenti. Lungi però dal seguire con chiarezza un determinato cammino, i PM cercano di escludere l'applicabilità dell'articolo in questione per il tramite di tre diverse ipotesi interpretative, delle quali si può legittimamente porre in dubbio il fondamento giuridico.

In primo luogo, dopo aver qualificato la condotta dell'indagato come mero concorso materiale nel fatto altrui¹², i PM concludono per l'insussistenza del nesso

¹⁰ È nuovamente la Relazione che accompagna il codice nella sua approvazione ad indicarci la struttura originaria del sistema, che vedeva per l'appunto negli artt. 579 e 580 le norme di chiusura di un apparato sanzionatorio ispirato ad una tutela della vita umana di tipo oggettivo e "collettivistico". *"Nella legislazione precedente [...] era rimasto senza un proprio regolamento giuridico il caso che la morte fosse cagionata, a seguito del consentimento dell'ucciso. Il Progetto ha integrato e coordinato, in una sistemazione compiuta, sia la ipotesi, in cui sia data la morte a persona consenziente, sia quella, in cui venga istigato o agevolato il suicidio altrui"* [663].

¹¹ Sul punto si rimanda, tra gli altri, a S. SEMINARA, *Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 677 e ss.; F. GIUNTA, *Diritto di morire e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, p. 407 e ss.

¹² Si può legittimamente dubitare di tale qualificazione giuridica. Come emerge dalla ricostruzione della vicenda, infatti, pur avendo il sig. Antoniani già maturato il proposito suicidario, solo a seguito dei contatti con l'indagato tale proposito è divenuto concreto per il tramite della prospettazione della "soluzione" svizzera. Dubita infatti della qualificazione alla stregua di un mero concorso materiale anche il giudice delle indagini preliminari che, nell'ordinanza del 20 luglio, afferma *"l'analisi della vicenda, per come innanzi*

causale tra la condotta del soggetto agente e la morte del suicida, sconfessando l'orientamento della Corte di Cassazione che, sulla base di un'interpretazione letterale della norma (*Chiunque ... ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione*), estende la rilevanza penale a qualsiasi condotta connessa con l'atto suicida. La lettura restrittiva della norma proposta dai procuratori meneghini mira quindi a sanzionare la sola condotta di *chi abbia agevolato in senso stretto la fase esecutiva del suicidio*, nella speranza di individuare un'interpretazione costituzionalmente orientata della fattispecie in commento, ma si presenta, a parere di chi scrive, insostenibile sia a livello astratto sia per le circostanze del caso concreto.

Se risulta infatti pregevole lo sforzo di individuare una chiave di lettura della fattispecie astratta costituzionalmente (e convenzionalmente) orientata, non si può negare che la dicitura della legge sia talmente ampia da non consentire all'interprete di escludere dal campo dell'agevolazione i contributi volontari consapevolmente indirizzati alla realizzazione del suicidio. La limitazione del penalmente rilevante ai soli contributi attinenti alla fase esecutiva rischia quindi di risultare arbitraria e contraria alla lettera della legge¹³. Ciò è ancor più vero se si considerano le problematiche attinenti all'individuazione dell'inizio della fase esecutiva, e quindi all'ardua differenziazione tra atti preparatori, incapaci di aggredire il bene protetto, ed atti esecutivi¹⁴. La distinzione in commento, centrale sotto la vigenza della disciplina del tentativo di delitto prevista dal codice Zanardelli e secondo molti autori ancor oggi nodale nella regolazione di tale forma di manifestazione del reato¹⁵, risulta alquanto problematica, e non chiaramente delineata, specialmente nelle fattispecie a struttura causale come quella oggetto di disputa. Difatti, nessuno dei criteri elaborati dalla dottrina per tentare di individuare un chiaro discrimine tra le due categorie è riuscito a fugare il campo d'indagine dai dubbi che ancora lo animano, con l'ulteriore considerazione che, anche ritenendo tali carenze

ricostruita, disvela la natura morale e materiale dell'ausilio fornito da Cappato. Egli, infatti, non solo ha agevolato materialmente l'esecuzione del suicidio, ma ha anche rafforzato l'altrui proposito." Ord. RG GIP 11095/17, Tribunale di Milano, Foglio 6.

¹³ Dello stesso tenore l'argomentazione del GIP, secondo il quale "trattandosi di reato a forma libera [...] il concetto di aiuto riassume in sé ogni condotta che sia compiuta dal soggetto terzo e senza la quale l'esito mortale non si sarebbe verificato [...] la formulazione della norma in esame appare evidentemente orientata a riassumere in sé – e quindi a punire – ogni condotta che abbia dato un apporto causalmente apprezzabile ai fini della realizzazione del proposito suicidario. Restringere l'ambito alla sola fase che immediatamente precede l'evento mortale comporterebbe quindi togliere rilevanza a condotte che, invece, hanno agevolato in modo palese la concretizzazione del suicidio" ordinanza GIP, foglio 7; ed ancora foglio 9 "l'adozione di un'interpretazione così restrittiva finirebbe non solo per tradire la lettera stessa della norma, bensì per collidere anche con la teoria della causalità".

¹⁴ La perdurante centralità della classica tematica è attestata da recenti contributi quali ad esempio S. SEMINARA, *Il delitto tentato*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 316 e ss.

¹⁵ Tra quanti hanno sostenuto che la formula usata dal codice del 1930 non comporti una reale differenza sostanziale con la disposizione precedente si rimanda a: O. VANNINI, *Il problema giuridico del tentativo*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 26 e ss.; S. SEMINARA, *Contro la configurabilità causale del tentativo*, in *Leg. pen.*, 2002, p. 922; G. VASSALLI, *La disciplina del tentativo*, in *Convegno nazionale di studio su alcune fra le più urgenti riforme del diritto penale*, 1961, p. 233 e ss.; G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 377 e ss.

superabili, applicando le teorie maggiormente accreditate si dovrebbe necessariamente concludere per la rilevanza penale della condotta dell'indagato.

Sia infatti se si opta per la teoria formale-oggettiva¹⁶, che si dimostra di scarsa applicazione per i reati causali puri, sia se si aderisce alla più ampia formula adoperata dalla teoria materiale-oggettiva¹⁷, criticata sovente per l'insufficiente determinatezza, risulta arduo sostenere che la condotta dell'indagato (accompagnare il soggetto passivo alla clinica Dignitas, assistere e partecipare alle prove di verifica) possa essere esclusa dalla categoria degli atti esecutivi, e rientrare nei c.d. atti preparatori penalmente irrilevanti.

Il ragionamento svolto dai PM non risulta coerente nel suo svolgimento, poiché non si sofferma sulla difficile qualificazione della condotta alla stregua di un mero atto preparatorio¹⁸, e quindi si palesa contrario alle stesse premesse dalle quali aveva tratto origine. Sulla base delle argomentazioni appena svolte emerge la carenza della ricostruzione prospettata, che non si mostra dotata della ragionevolezza e fondatezza necessarie per sconfessare le precedenti applicazioni giurisprudenziali della norma in commento.

Le maggiori criticità della ricostruzione prospettata emergono però in relazione alle altre due soluzioni indicate dai magistrati, cui si perviene per il tramite di un'analisi del tessuto costituzionale e convenzionale all'interno del quale oggi la legislazione penale italiana deve necessariamente operare. A seguito, infatti, di una ricostruzione (e rivisitazione) del dogma dell'indisponibilità della vita, per il tramite del bilanciamento con il valore della dignità umana, i giudici, in linea con un'interpretazione ormai consolidata, affermano il diritto ad autodeterminarsi nelle scelte che riguardano il proprio corpo, e da qui si spingono a riconoscere a Dj Fabo un vero e proprio diritto al suicidio. Data infatti la sua situazione clinica, il semplice rifiuto di cure, diritto tutelante la dignità del singolo, non avrebbe pienamente soddisfatto la pretesa del soggetto passivo, che sarebbe andato incontro ad un periodo di degradazione clinica di numerosi giorni; imponendo quindi il rispetto della dignità umana il riconoscimento nel caso in questione di *un vero e proprio diritto al suicidio attuato in via indiretta mediante la rinuncia della terapia, ma anche in via diretta, mediante l'assunzione di una terapia finalizzata allo scopo suicidario*. Il suicidio diviene quindi, da **fatto** meramente tollerato, **diritto** esigibile, comportando la *radicale inoffensività* della condotta di aiuto materiale, poiché in tali casi le condotte di *suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita*¹⁹.

¹⁶ Che tende a restringere la categoria degli atti esecutivi alle sole azioni che avviano l'esecuzione della condotta illecita descritta dalla norma di parte speciale, sul punto: B. PETROCELLI, *Il delitto tentato*, CEDAM, Padova, 1966, p. 104 e ss; F. ALIMENA, *L'attività esecutiva nel tentativo*, in *Arch. pen.*, 1972, p. 108 e ss.

¹⁷ Che individua la tipicità della condotta sulla base della comune e normale percezione della realtà; O. VANNINI, *Il problema giuridico del tentativo*, op. cit., p. 13.

¹⁸ I pubblici ministeri infatti, dopo aver limitato l'ambito di operatività della norma alle sole condotte di concorso che si pongono nella fase esecutiva, ritengono interrotto il nesso causale dalle successive condotte dei dipendenti della clinica, ma nel far ciò non si soffermano sulla problematica, ed anche arbitraria in virtù del dato letterale dell'art. 580, distinzione tra fase esecutiva e preparatoria.

¹⁹ *Nelle condizioni in cui si trovava e con l'esito che gli era stato prospettato in caso di rinuncia alle cure, bisogna riconoscere che il principio del rispetto della dignità umana impone l'attribuzione a Fabiano Antoniani, ed in*

La ricostruzione riportata conclude per la totale inoffensività della condotta, considerata incapace di ledere il bene giuridico tutelato dall'art. 580 c.p. Tale conclusione risulta però poco chiara da un punto di vista dogmatico, poiché sembra scindere la categoria dell'offensività²⁰ da quella della tipicità, riconoscendo che un fatto, pur essendo rispondente ad una fattispecie astratta, sia effettivamente non lesivo di un bene così preminente come la vita umana. La scissione tra tipicità ed offensività, oltre a riecheggiare teorie realistiche del reato, nasconde presumibilmente il vero intento dei magistrati di Milano, guidati nella loro azione dal fine di evitare l'applicazione ingiusta di una norma ad un fatto percepito come non meritevole di pena. Le motivazioni della richiesta sembrano infatti incentrate, in modo più o meno celato, sulla carenza di pericolosità dell'autore piuttosto che sulla reale offensività della condotta; non potrebbe infatti spiegarsi altrimenti la conclusione testé riportata che, pur non escludendo mai espressamente la tipicità della condotta, ritiene la stessa penalmente irrilevante sulla base della sua inoffensività.

Maggiormente coerente appare invece la soluzione prospettata in chiusura alla richiesta di archiviazione che, prendendo le mosse dal riconoscimento del medesimo diritto al suicidio in talune peculiari circostanze, ritiene non anti-giuridica la condotta dell'indagato per il tramite del riconoscimento di una *causa di giustificazione impropria*, che trasforma il fatto illecito non punito in un vero e proprio diritto, comportando quindi il riconoscimento di una scriminante in capo alla condotta dell'indagato *per effetto della diversa qualificazione che riceve il fatto in cui egli ha concorso*. Anche quest'ultima soluzione risulta però parzialmente oscura, almeno nella parte in cui esclude l'applicazione della scriminante *ex art. 51 c.p.*²¹, e quindi la sua estensione a tutti i concorrenti nel reato secondo la disciplina di cui all'art. 119 c.p., preferendo il riferimento ad una non ben definita causa di giustificazione impropria. Si sarebbe potuto tra l'altro giungere alle

conseguenza a tutti gli individui che si trovano nelle medesime condizioni, di un vero e proprio "diritto al suicidio" attuato in via indiretta mediante la rinuncia alla terapia, ma anche in via diretta, mediante l'assunzione di una "terapia" finalizzata allo scopo suicidario [...] Pertanto, pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita, quando siano connesse a situazioni, oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravida di sofferenza o ritenuta "intollerabile e indegna" dal malato stesso [...] considerate le condizioni in cui si trovava l'Antoniani, non si può negare il suo diritto ad accedere a pratiche di suicidio assistito, tanto più se effettuate in un Paese membro del Consiglio d'Europa che ne riconosce la legittimità.

²⁰ Sull'operatività del principio di offensività si rimanda a V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale: canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Giappichelli, Torino, 2005; C. FIORE, *Il contributo della giurisprudenza costituzionale all'evoluzione del principio di offensività*, in AA.VV., *diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. VASSALLI, Napoli, 2006, p. 91 e ss.; F. ANGIONI, *Il principio di offensività*, in AA.VV., *Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali*, Milano, 1996, p. 113 e ss.; M. DONINI, *Prospettive europee del principio di offensività*, in AA.VV., *Verso un codice penale modello per l'Europa. Offensività e colpevolezza*. A cura di Cadoppi, Padova, Cedam, 2002, p. 109 e ss.; G. FERRARA, *Riflessioni in tema di offensività in concreto*, in GC, 2000, p. 3065 e ss.

²¹ *La condotta del Cappato, infatti, non è direttamente scriminata ex art. 51 c.p. dall'esercizio di un diritto, in quanto il diritto al suicidio faceva capo esclusivamente all'Antoniani [...] Tuttavia, nel caso di specie sussiste, per il suicida (cioè per l'Antoniani) una forma di "causa di giustificazione impropria", con rilievo oggettivo, che trasforma questo "fatto illecito non punito" in un vero e proprio diritto, addirittura di rilievo costituzionale. Ne deriva, pertanto, che la condotta di Cappato, che presenta la struttura del concorso in tale fatto, risulta scriminata per effetto della diversa qualificazione che riceve il fatto in cui egli ha concorso.*

medesime conclusioni facendo ricorso alla teoria dell'*esercizio mediato del diritto*²², e quindi riconoscendo la giuridicità della condotta dell'indagato per la sua stretta propedeuticità al soddisfacimento del diritto del soggetto passivo, incapace a soddisfare lui stesso la pretesa ritenuta dai PM giuridicamente fondata.

Il lodevole, ancorché vano, tentativo dei magistrati milanesi di concludere il procedimento penale prima dell'instaurazione del relativo giudizio, e la pregevole ricostruzione del diritto alla vita in chiave convenzionalmente orientata, portano a individuare delle soluzioni che, seppur legate ad esigenze fattuali contingenti, risultano in parte claudicanti da un punto di vista del fondamento giuridico. Ciò è dovuto ad una visione dell'atto suicida che, come si tenterà di dimostrare a breve, è contraria ad i valori oggi imperanti, e che quindi dovrebbe costituire oggetto di rivisitazione da parte del legislatore ordinario.

4. Il suicidio tra fatto e libertà.

L'apprezzabile ricostruzione dei magistrati si spinge sino a riconoscere un vero e proprio diritto al suicidio in talune peculiari circostanze, che rimandano, per le loro caratteristiche, alle ipotesi di eutanasia passiva²³. L'equiparazione effettuata nella richiesta di archiviazione risulta però erronea da un punto di vista logico-giuridico, ed insostenibile per le conclusioni pratiche che essa comporta.

Nonostante, infatti, le avanguardistiche prese di posizione della giurisprudenza, italiana e convenzionale, in merito alle ipotesi di eutanasia passiva²⁴, si ritiene erronea

²² Sul punto si rimanda a A. SPENA, *Diritti e responsabilità penale*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 255 e ss.

²³ Circoscrivendo il concetto di eutanasia all'ambito medico-chirurgico, si deve intendere col concetto di *eutanasia passiva* l'insieme delle condotte dell'operatore sanitario di interruzione di cure vitali o di non avvio delle stesse. In merito a tale fenomeno è attualmente in discussione in Parlamento una proposta di legge recante "*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*" (A.C. 1142-A e abbinati) che unifica i numerosi disegni di legge pendenti in commissione sull'argomento, due dei quali di recente presentazione: ddl n. 3599 a firma dell'on. Beatrice Brignone e altri e del ddl n. 3970 presentato dall'on. Silvia Giordano e altri. La proposta tende a garantire una piena operatività al consenso del paziente anche in scelte così delicate, e fa ciò per il tramite dello strumento del testamento biologico. Per un commento al DDL si rimanda a C. CUPELLI, [Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: dai principi alla legge?](#), in *questa Rivista*, 13 marzo 2017. Per quanto attiene al dibattito sul testamento biologico si rimanda, tra gli altri, a D. PROVOLO, *Le direttive anticipate: profili penali e prospettiva comparatistica*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di biodiritto*, vol. II, cit., pp. 1969 ss.; G. FERRANDO, voce *Testamento biologico*, in *Enc. Dir. Annali VII*, 2014, 987 ss.

²⁴ Si rimanda alle celebri decisioni sul caso Englaro (sent. n. 21748 del 16/10/2007 della I sez. della Corte di Cassazione) e Welby (sent. n. 2049 del 17 ottobre 2007 del GUP del Tribunale di Roma), per i commenti a S. SEMINARA, *Le sentenze sul caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 1561 e ss.; M. DONINI, *Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno "spazio libero dal diritto"*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 902 e ss.; F. D'AGOSTINO, *Il caso umano e politico di Piergiorgio Welby: pietà e chiarezza*, in *Iustitia*, 2007, p. 75 e ss.; F. VIGANÒ, *Esiste un diritto a esser lasciati morire in pace? Considerazioni a margine del caso Welby*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, p. 6 e ss.; D. PULITANÒ – E. CECCARELLI, *Il lino di Lachesis e i diritti inviolabili della persona*, in *Riv. it. med. legale*, 2008, pp. 330 ss.; S. TORDINI CAGLI, *Piergiorgio Welby e Giovanni Nuvoli: il punto sul diritto a rifiutare le cure*, in *Ius17@unibo.it*, 2008, pp. 543 ss ed anche alla sempre più rilevante giurisprudenza della Corte EDU,

l'interpretazione equiparatrice fornita dai giudici. Lo stato dell'arte della nostra legislazione, infatti, riletta alla luce della lente di cui all'art. 32 Cost., non permette di desumere dal diritto a non subire trattamenti sanitari contrari alla propria volontà un problematico diritto al suicidio; e su tale posizione vi è il consenso pressoché unanime della dottrina, attenta, come le Corti che hanno dovuto loro malgrado adattare una legislazione obsoleta alla nuova casistica medica, a fondare la ragione ultima del diritto al rifiuto di cure sull'impossibilità di tutelare coartatamente la salute del singolo. Pur quindi risultando coerenti con l'ordinamento le condotte di disponibilità *indiretta* del bene vita, per il tramite della facoltà di rifiutare qualsiasi trattamento medico, non può dalle stesse logicamente desumersi la rilevanza di diritto delle condotte di disponibilità *diretta* del medesimo bene, dovendosi concludere infine per l'impossibilità di fondare un vero e proprio diritto al suicidio sul diritto al rifiuto di cure²⁵.

La conclusione di segno opposto, che riconosce al singolo un diritto al suicidio esclusivamente in presenza di determinati presupposti, sarebbe infatti solo apparentemente giustificata dal diritto di rifiutare le cure mediche, affondando piuttosto le sue ultime ragioni in giustificazioni tra loro diverse, ma entrambe inaccettabili per un diritto penale liberale. Operare infatti un bilanciamento tra i beni del suicida (la vita dello stesso e la sua dignità umana), e riconoscere che in alcuni casi l'interessato possa lecitamente rinunciare alla propria vita, implica una valutazione dell'atto suicidario foriera di non poche problematiche per il diritto.

Se l'ordinamento riconosce che in alcuni casi il soggetto può legittimamente rinunciare alla propria vita, è plausibile che in tale giudizio valutativo sia incluso anche il suo opposto; con la conseguenza che, al di fuori di taluni specifici casi, l'atto suicida non risulti lecito o tollerato, così come sostenuto dai giudici milanesi, ma illecito e *contra ius*. L'applicare il principio del bilanciamento tra interessi contrapposti, tipico del rifiuto di cure, al campo attiguo ma diverso dell'aiuto all'altrui suicidio, finisce per condurre ad una valutazione non univoca dell'atto autolesivo, potendo risultare lo stesso illecito, tollerato o persino vero e proprio diritto soggettivo.

Una siffatta eterogenea qualificazione non può trovare giustificazione nel diritto a rifiutare trattamenti sanitari, posizione giuridica assolutamente inoperante nell'ambito di cui si discute, e quindi spinge l'interprete ad interrogarsi sul reale fondamento dell'impostazione in commento che, come già anticipato, può essere ricondotta a due diverse categorie, entrambe però inaccettabili poiché contrastanti con il principio personalista che anima la nostra Costituzione.

È possibile infatti ricondurre la liceità "intermittente" del suicidio ad una visione utilitaristica della vita del singolo, che quindi non permette allo stesso di disporre della

nello specifico ad i casi *Pretty v UK* (ricorso n. 2346/02 deciso con sentenza del 29 aprile 2002), *Haas v. Switzerland* (ricorso n 31322/07 deciso con sentenza del 20 gennaio 2011) e *Gross v. Switzerland* (ricorso n. 67810/10 deciso con sentenza del 14 maggio 2013).

²⁵ Tale conclusione è sostenuta anche nell'ordinanza del GIP che dispone l'imputazione coatta dove, oltre a richiamare l'impossibilità di riportare un diritto al suicidio direttamente all'art. 32 Cost., si afferma che la ricostruzione di un presunto diritto alla morte dignitosa incontra "un insormontabile ostacolo nell'assenza di una previsione normativa che facoltizzi una simile scelta" (foglio 14).



10/2017

propria esistenza in virtù degli obblighi sociali di solidarietà che la persona è tenuta ad adempiere nei confronti della collettività, ma che cessano di essere vincolanti nel momento in cui si diventa incapaci di adempiere i propri doveri di solidarietà (come nel caso del malato terminale). In queste ipotesi la vita del singolo non sarebbe più “utile” per i consociati, mutando quindi la natura della stessa da bene indisponibile, tutelato contro la stessa volontà del suo titolare, a bene disponibile, oggetto di un diritto a togliersi la vita.

La suesposta visione risulta espressione di un’ottica fascista e corporativa dello Stato oggi del tutto abbandonata. Pur prevedendo la nostra Costituzione una tanto necessaria quanto delicata interazione tra libertà ed autorità, espressa nell’intreccio tra diritti fondamentali e doveri inderogabili sancito dall’art. 2, e pur riconoscendo a questi ultimi una rilevanza tale da assicurare “l’effettività dell’ordinamento e quindi la legittimità di un certo Stato”²⁶, si ritiene che il principio di solidarietà, necessario per l’esistenza di una qualsivoglia formazione sociale, non si possa però spingere sino a limitare il singolo in scelte attinenti esclusivamente la sua sfera intima senza ledere il principio personalista oggi operante; ciò comportando l’impossibilità per il legislatore ordinario di legittimare scelte di incriminazione invocando come fondamento unico i doveri inderogabili. Nella dimensione attuale, quindi, in cui i due principi interagiscono al solo fine di comportare la libera integrazione del singolo nella vita della comunità, non si può giungere all’affermazione che all’individuo sia vietata la possibilità di togliersi la vita senza forzare il normale rapporto tra diritti fondamentali e doveri inderogabili, e senza quindi violare lo spirito stesso della nostra Costituzione. A ciò si aggiunga che la visione utilitaristica in commento si pone in contrasto col principio personalista anche laddove, facendo “degradare” il bene vita ad oggetto di uno specifico diritto al suicidio solo in talune circostanze, lede la dignità umana del singolo che, solo nel caso in cui sia incapace di soddisfare i bisogni collettivi, può lecitamente scegliere di porre fine alla propria esistenza.

Anche l’altra possibile *ratio* fondante l’interpretazione proposta risulta in contrasto con i principi oggi operanti. È possibile infatti differenziare la qualificazione giuridica del suicidio non soltanto per il tramite di un’ottica utilitaristica, che quindi si concentra sulla possibilità del singolo di adempiere i propri doveri sociali, ma anche per

²⁶ G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Giuffrè, Milano, 1967, p. 20. L’Autore ritiene essenziale il ruolo dei doveri inderogabili, specialmente in un ordinamento non omogeneo ed antagonista dove il principio di solidarietà svolge una funzione normativa fondamentale per giungere a quel minimo di omogeneità necessario alla vita politica e sociale. Nonostante ciò, l’Autore ritiene che tale principio non possa invocare la pretesa di omogeneità per ledere i diritti della minoranza, pena l’essenza democratica dell’intero sistema. Seppur tali argomentazioni siano state formulate avendo come punto di riferimento e di interesse la situazione politico/sociale dell’Italia di allora, guardando quindi alla frammentazione politica ed alla necessaria tutela delle minoranze parlamentari (e non solo), le stesse appaiono, a parere di chi scrive, traslabili al contesto attuale, dove l’elevato grado di disomogeneità filosofico/morale denota taluni ambiti della vita collettiva, con la sopraggiunta necessità che la tendenza all’omogeneità ricercata dal principio di solidarietà non si vesta di antidemocraticità schiacciando le posizioni del singolo.

il tramite di una visione paternalistica. Tale principio di politica criminale²⁷ ha *per scopo specifico quello di frenare l'individuo dal cagionare danno a se stesso*²⁸, e limita la libertà del singolo richiamando la protezione di quest'ultimo come unico fine dell'azione legislativa. Si tratta di un principio di criminalizzazione apertamente in contrasto con il principio di autodeterminazione dell'individuo, e quindi contraddistinto da tratti marcatamente illiberali. L'adottare un approccio mutevole nei confronti dell'atto suicida potrebbe però far apparire la scelta di incriminazione non fondata su una visione rigidamente paternalistica, ma piuttosto ancorata alla bontà della scelta, e quindi ispirata dalla preoccupazione che la volontà del soggetto sia libera e correttamente formata. Quest'impostazione, che come si tenterà di spiegare a breve è la sola che può legittimare l'incriminazione in commento, porterebbe a qualificare la scelta di criminalizzazione alla stregua di un vero e proprio *paternalismo tutorio*²⁹, tendente ad assicurare piena consapevolezza alle scelte dell'agente. Tale peculiare ricostruzione, conosciuta anche come *soft paternalism*, costituisce in realtà esplicitazione del principio liberale di autonomia individuale, che impone che la scelta del singolo, per essere meritevole di tutela, debba essere razionale, competente e consapevole.

Per essere coerente col principio di politica criminale in questione la ricostruzione proposta dai PM dovrebbe però concentrarsi, ai fini delle differenti qualificazioni del suicidio, sulla reale capacità del soggetto di potersi autodeterminare, e quindi preoccuparsi che l'individuo sia pienamente capace di intendere e di volere nel caso concreto. La ricostruzione invece proposta sembra disinteressarsi della reale possibilità dell'individuo di autodeterminarsi, e appare piuttosto concentrata esclusivamente sulle motivazioni che sorreggono il singolo. Si decide quindi di caricare di valore (e di disvalore) l'atto suicida, adottando una valutazione sostanzialistica della scelta del singolo che, nell'ipotesi del malato terminale, viene considerata degna di tutela e quindi assunta al rango di diritto soggettivo, e al contempo invece caricata di disvalore, o semplicemente ignorata, nelle altre ipotesi, ritenute quindi immorali, o comunque non meritevoli di tutela, unicamente per le ragioni che sono sottese all'atto autolesivo. Una siffatta *ratio* svela infine il suo volto di *finto paternalismo tutorio* e si pone in netto contrasto con gli odierni principi generali operanti.

Ma la scelta di riconoscere un vero e proprio diritto al suicidio risulta fallace anche, e forse soprattutto, per le conseguenze pratiche, in parte paradossali, che ne dovrebbero scaturire. Se si riconosce ad un soggetto il diritto a togliersi la vita, se ne dovrebbe dedurre l'obbligo in capo agli apparati pubblici di assecondare le richieste autolesive dei singoli, soprattutto se incapaci di poter provvedere in piena autonomia fisica alla propria volontà; dovrebbe inoltre ipotizzarsi che la condotta del terzo che interviene per evitare il compimento dell'estrema volontà possa integrare gli estremi

²⁷ Si rimanda al riguardo a A. SPENA, *Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1210 e ss; D. PULITANÒ, *Paternalismo penale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, Jovene, 2011, p. 520 e ss.

²⁸ A. SPENA, *Esiste il paternalismo penale? op. cit.*, p. 1213.

²⁹ A. SPENA, *Esiste il paternalismo penale? op. cit.*, p. 1215 e ss.

della violenza privata, con conseguente configurabilità della legittima difesa in capo all'aspirante suicida che si oppone al soccorritore³⁰.

Le argomentazioni su esposte hanno tentato di porre in evidenza l'erroneità dell'impostazione che tende a caricare di valore (e di disvalore) un atto profondamente legato all'intimità del singolo. Un ordinamento liberale e laico come quello italiano, che pone al centro della propria azione l'individuo in quanto tale, deve quindi necessariamente rivolgersi a tali scelte autolesioniste in modo neutrale, evitando di differenziare il trattamento del suicidio sulla base delle scelte intime che hanno mosso il singolo ad agire.

Al riguardo è però necessaria qualche precisazione. Il concetto di neutralità rispetto al suicidio, infatti, rimanda inevitabilmente alla teorizzazione di uno *spazio libero dal diritto*³¹ che ha attirato le critiche di gran parte della dottrina. Secondo la teoria in commento, lo Stato non dovrebbe prendere posizione in merito a tematiche delicate implicanti scelte etiche oggetto di scontro all'interno del contesto sociale, dovendosi piuttosto limitare ad astenersi da qualsiasi intervento normativo, lasciando la decisione in mano al singolo, addivenendo quindi ad una posizione di neutralità necessaria per dar sfogo al pluralismo insito alle moderne società. Di fronte quindi a questioni etiche particolarmente complesse l'ordinamento, seguendo la teorizzazione in questione, dovrebbe lasciare un libero spazio di autodisciplina ai singoli, e non dovrebbe prender posizione a favore dell'una o dell'altra concezione etica, poiché altrimenti si sacrificerebbe uno dei valori (o beni) confliggenti, rischiando una perdita di legittimazione agli occhi della compagine sociale. L'impostazione appena accennata è stata oggetto di numerose critiche nella scienza giuridica, che hanno coinvolto sia il fondamento teorico sia le conseguenze sul piano giuridico. È stato correttamente sostenuto³² che lo Stato liberale, per quanto rispettoso delle diverse concezioni in gioco, non può limitarsi a non scegliere, soprattutto in relazione a valori e principi cardine del patto sociale. Il rispetto delle diverse concezioni filosofiche passa infatti da un delicato bilanciamento delle posizioni contrapposte, ma non può mai limitarsi ad una scelta ignava di totale rinuncia a qualsivoglia regolamentazione. Viene inoltre precisato che in realtà l'opzione di non scegliere costituisce a sua volta una presa di posizione, e

³⁰ Sul punto pressoché unanime la dottrina: F. MANTOVANI, *Biodiritto e problematiche di finevita*, in *Criminalia*, 2006, p. 72; L. CORNACCHIA, *Euthanasia: il diritto penale di fronte alle scelte di fine vita*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2002, p. 373; S. CANESTRARI, *le diverse tipologie di eutanasia: una legislazione possibile*, in *Riv. it. Med. Leg.*, 2003, p. 763 e ss., p. 770-771, "Per intanto un diritto garantito sarebbe attuabile come pretesa di fronte allo Stato, che avrebbe l'obbligo di soddisfare la volontà di quei soggetti che, per inabilità fisica, non sono in grado di suicidarsi da soli (proprio sulla base dello stesso art. 2 Cost., al fine di rimuovere una possibile discriminazione). Inoltre, sarebbe incriminabile la condotta di salvataggio di un terzo nei confronti del suicida come violenza privata e, per converso, si dovrebbe scriminare per legittima difesa il comportamento del suicida che uccida il soccorritore. Infine, e soprattutto, se di diritto di disporre della propria vita si tratta, la garanzia non dovrebbe essere limitata alla sola condizione di malattia o di sofferenza, ma a qualsiasi scelta maturata in un contesto di libertà".

³¹ In proposito, oltre ai lavori fondanti di Arthur Kaufmann e Karl Engisch, si rimanda per una disamina riguardante il campo attinente dell'eutanasia M. DONINI, *Il caso Welby e le tentazioni pericolose op. cit.*; *id.* *Il volto attuale dell'illecito penale – la democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, p. 27 e ss.

³² J. HABERMAS, *I fondamenti morali prepolitici dello Stato liberale*, in *Humanitas*, 2004, p. 239 e ss. Così come riportato da M. DONINI, *Il caso Welby e le tentazioni pericolose, op. cit.*

rappresenta di norma l'anticamera di nuove discipline più liberiste³³, volte ad estendere l'area del giuridicamente permesso.

Per evitare di spingere la visione del suicidio proposta sotto l'egida della teoria in commento si potrebbe qualificare l'atto autolesionista alla stregua di una mera libertà, ossia di una posizione di liceità giuridica non sorretta, tuttavia, da corrispondenti pretese di non-impedimento, abbandonando così la strada della forte neutralità in favore di una visione più apertamente positiva nei confronti di tali azioni. L'inquadrare il suicidio nelle libertà riconosciute al singolo non stravolgerebbe tra l'altro la struttura del ragionamento sopra riportato, poiché la qualificazione del comportamento autolesionista permanerebbe del tutto intermittente, e quindi priva di giustificazione razionale secondo le argomentazioni svolte in precedenza.

D'altronde l'atteggiamento di neutralità che dovrebbe contraddistinguere il rapporto tra ordinamento e suicidio non deve necessariamente confluire in una rigida posizione di indifferenza nei confronti dell'atto autolesionista, potendosi invece perfettamente conciliare con una visione del suicidio che, pur non essendo del tutto a-valoriale, sia comunque dotata di quel grado di neutralità tale da non compromettere l'ordinamento con le varie concezioni etiche in gioco, e che al contempo si ponga come rispettosa dei principi oggi operanti.

Sulla base delle argomentazioni sino ad ora esposte, quindi, tra le varie concezioni del suicidio possibili risulta necessario optare in favore di una qualificazione di debole neutralità. Infatti, si è tentato di mostrare come, seppur per ragioni diverse, sia le caratterizzazioni valoriali fortemente negative, tipiche del legislatore del '30, sia quelle marcatamente positive risultano inconciliabili con l'attuale stato della nostra legislazione. Le prime perché, trattando il suicidio alla stregua di un qualsiasi atto illecito, sono frutto di principi di criminalizzazione da considerare oggi del tutto abbandonati; le altre, che si spingono sino a riconoscere un diritto al suicidio ossia una libertà in senso forte accompagnata da una pretesa di non impedimento, sono invece prive di fondamento giuridico e foriere di conseguenze pratiche di non semplice soluzione. Si è sottolineata inoltre la debolezza delle posizioni di forte neutralità valoriale, che considerano il suicidio alla stregua di un fatto assolutamente neutro per l'ordinamento giuridico, e che rischierebbero di ignorare un fenomeno che, seppur intimamente legato alle scelte del singolo, scuote la società nelle sue fondamenta e non può essere per ciò del tutto ignorato dal diritto.

In conclusione, si ritiene necessario accogliere una concezione di debole neutralità, che miri piuttosto a classificare l'atto in questione come una mera libertà per il singolo, non accompagnata da pretese di realizzazione, e che al contempo non si spinga oltre, tentando di caricare ulteriormente di valore la scelta autolesionista. Sulla base di questa nuova concezione deve essere ripensato l'articolo che sanziona la condotta di istigazione e aiuto al suicidio.

³³ M. DONINI, *Il caso Welby e le tentazioni pericolose*, op. cit.

5. Una possibile *ratio* dell'articolo 580 c.p.

Accogliendo una concezione di debole neutralità del suicidio la norma in commento risulta di difficile collocazione all'interno del panorama giuridico italiano. Si configurerebbe infatti, *prima facie*, una norma la cui struttura prevede l'incriminazione di una condotta di concorso in un fatto lecito altrui. Risulta quindi evidente che per poter analizzare la fattispecie astratta di cui si discute ci si deve concentrare esclusivamente sulla condotta dell'unico vero soggetto agente, ossia l'istigatore. Solo in questa condotta può essere individuato il disvalore necessario per poter esercitare il rimprovero penale.

L'attuale formulazione della fattispecie, fondata come si è visto sull'illeceità del suicidio, non risulta coerente con la gerarchia di valori e principi oggi riconosciuta, e sottopone a sanzione una condotta non meritevole di pena. Sorge quindi la necessità di un ripensamento della normativa, senza il quale la disposizione risulta, a parere di chi scrive, ai margini della legittimità costituzionale.

La ristrutturazione della fattispecie passa innanzitutto da una semplificazione linguistica che miri a rendere più chiara la norma, che dovrebbe sanzionare non più due diverse condotte di partecipazione psichica all'altrui suicidio (il determinare altri ed il rafforzare l'altrui proposito), ma piuttosto limitarsi a reprimere la sola condotta del soggetto istigatore. Le due ipotesi sono infatti tra loro assolutamente sovrapponibili, non potendo il singolo operatore giuridico procedere ad un corretto, razionale e verificabile accertamento empirico del fenomeno³⁴ in un campo come quello della causalità psichica, che, come si avrà modo di specificare a breve, seppur sempre soggetto al dogma condizionalistico, risulta ancor oggi caratterizzato da labili e mobili confini. Ma persino la stessa condotta istigativa dovrebbe essere oggetto di profonda revisione. Le problematiche tipiche dell'istigazione vengono infatti qui enfatizzate dalla neutralità della condotta di base, che dovrebbe comportare l'esclusione dall'ambito del penalmente rilevante delle condotte semplicemente solidali con l'attività della vittima, che nulla aggiungono alla decisione dell'autore, operante in piena autodeterminazione³⁵, e che dovrebbe comportare inoltre un ripensamento anche delle condotte di vero e proprio rafforzamento dell'altrui proposito.

La condotta dell'istigatore deve essere carica di quel minimo di disvalore necessario per poterla stigmatizzare con la sanzione penale e, quindi, deve atteggiarsi da una parte a comportamento particolarmente riprovevole, non spinto certamente da fini altruistici, ed al contempo deve caratterizzarsi di indici rivelatori di una possibile interferenza egoistica nella formazione della volontà altrui, tali da poter far

³⁴ Sul punto si rimanda a L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Giappichelli, Torino, 2007; L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in AA.VV., *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, Bologna, 2001, p. 187 e ss; D. GOLDONI, *Complicity e concorso morale*, Cedam, Padova, 2004, p. 311 e ss.

³⁵ Sul punto A. SERENI, "Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale", CEDAM, Padova, 2000 p. 22; V. MILITELLO, *La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 135 e ss.

legittimamente dubitare che la scelta del soggetto passivo sia stata libera e consapevole³⁶. Si può ipotizzare una nuova formulazione dell'articolo in commento che, per evitare indebite interferenze di terzi soggetti nella volontà dell'individuo, sanzioni la condotta dell'istigatore che agisca con un dolo specifico di trarne profitto, quindi utilizzando la vittima come strumento per realizzare un proprio interesse. In queste ipotesi, la condotta del soggetto agente sarebbe sicuramente carica di quel disvalore e portatrice di quell'allarme sociale necessari per fondare l'intervento penale, pur in presenza di taluni limiti che saranno a breve analizzati.

Argomentazioni simili possono inoltre essere svolte per la condotta di mero sostegno materiale all'altrui suicidio³⁷, con la specificazione però che in quest'ultimo caso il mero dolo specifico potrebbe non bastare per l'incriminazione della condotta, rischiando di risolversi la sanzione penale in un mero richiamo alla volontà riprovevole del soggetto agente che, oggettivamente, si limita a permettere il compimento di una libera e lecita scelta del suicida. È pur vero però che ragioni di politica criminale potrebbero eventualmente spingere ad incriminare comunque entrambe le condotte, date le possibili difficoltà probatorie cui si potrebbe andare incontro qualora si differenziassero i regimi giuridici tra le condotte di concorso psichico e le condotte di concorso materiale.

Ciò è ancor più vero se ci si concentra sulle notevoli difficoltà che incontra l'interprete ogniquale volta si interfaccia con la problematica della causalità psichica, che diviene ancor più rilevante in una fattispecie monosoggettiva come quella in commento. Se, infatti, l'accertamento della rilevanza causale dell'istigazione nell'ipotesi del concorso di persone nel reato risulta di non difficile realizzazione, soprattutto laddove si accolga la dottrina delle fattispecie plurisoggettive e quindi si individui l'aspetto obiettivo della compartecipazione criminosa in un mero apporto condizionale rispetto all'evento³⁸; nel campo della responsabilità monosoggettiva il maggior stringente giudizio di causalità risulta difficilmente superabile. Tali difficoltà hanno spinto parte della dottrina a qualificare la causalità psichica alla stregua di un espediente dottrinario, incapace di produrre un vero e proprio giudizio controfattuale volto ad accertare l'effettiva influenza del comportamento dell'agente³⁹. Ad avviso di chi scrive, pur

³⁶ Un esempio in tal senso è costituito dal codice penale svizzero che all'art. 115 sanziona la condotta di *Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto*

³⁷ Circa l'irragionevolezza dell'equiparazione tra aiuto e istigazione al suicidio si rimanda a F. RAMACCI, *Premesse alla revisione della legge penale sull'aiuto a morire*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 201 ss.

³⁸ Sul punto si rimanda a A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2003, p.554 e ss. *“Il carattere normativo del rapporto causale nella scienza penalistica fa sì che, nell'ambito del concorso di persone, la causalità nel senso del diritto si distacchi dalla causalità naturale in modo ancora più evidente di quanto avvenga per il reato commesso da una sola persona. Il criterio condizionalistico che, salvo poche correzioni, esprime egregiamente il modo per accertare la causalità nei reati unisoggettivi, qui determinerebbe più ampie insufficienze funzionali [...] In questo senso, anche la condotta del compartecipe che abbia reso più probabile il verificarsi dell'evento, pur senza costituire un requisito indispensabile, è una condotta causale.”*

³⁹ Al riguardo, su tutti, F. ALBEGGIANI, *Imputazione dell'evento e struttura obiettiva della partecipazione criminosa*, in *Ind. pen.*, 1977, p. 403 e ss; M. RONCO, *Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso*

dovendosi riconoscere l'irriducibilità della causalità psichica ad un rigido processo di logico condizionamento, non si dovrebbe da ciò dedurre l'abbandono della teoria della *condicio sine qua non*⁴⁰, che risulta astrattamente applicabile, seppur in presenza di un più penetrante riscontro probatorio, anche alla casistica dell'interrelazione psichica tra soggetti.

Riportando tali considerazioni all'articolo in commento, la libera autodeterminazione del soggetto suicida costituisce un possibile fattore di interruzione del nesso eziologico tra l'istigazione e l'evento, che però può essere superato da una scrupolosa opera ricostruttiva dell'interprete che, pur in presenza di leggi scientifiche caratterizzate da coefficienti statistici medio bassi, possa prospettare una ricostruzione finale dotata di un elevato grado di credibilità razionale⁴¹, all'interno della quale l'istigazione sia contraddistinta dai caratteri di effettività e specificità necessari per non far degradare la responsabilità penale nella responsabilità per fatto altrui. L'evento in concreto verificatosi, quindi, *deve essere il più possibile immagine speculare di quello istigato, riprendendone puntualmente, ad es., i mezzi suggeriti, i tempi concordati, il luogo dell'esecuzione*⁴². Tali argomentazioni risultano ancor più fondate se si prende atto del sempre maggior peso che nel panorama scientifico internazionale vanno acquisendo le neuroscienze, che possono costituire una solida base cognitiva per una ricostruzione condizionalistica della causalità psichica⁴³.

Una siffatta rigida riformulazione della causalità psichica, e quindi della rilevanza causale dell'istigazione, permettere di limitare il penalmente rilevante alle sole ipotesi di concorso morale nell'altrui suicidio, rendendo quindi la norma coerente con la *ratio* di evitare ingerenze egoistiche nel processo altrui di formazione della volontà, che in tali ipotesi rischia di essere viziato nell'evoluzione e nelle conclusioni. Sempre per le ragioni di politica criminale testé invocate dovrebbe mantenersi nella nuova formulazione dell'articolo in commento l'ultimo capoverso dell'attuale norma, che sanziona con le disposizioni relative all'omicidio l'istigazione, per qualsiasi fine realizzata, diretta al minore di anni quattordici o a persona priva di capacità di intendere e di volere. In tali ipotesi, infatti, non essendo la scelta compiuta dalla vittima in alcun modo espressione della propria lecita autodeterminazione, la condotta del soggetto agente risulta meritevole di pena anche in assenza di un peculiare fine egoistico.

La ricostruzione appena riportata rischia però di porgere il fianco ad un duplice piano di critiche. In primo luogo, si potrebbe obiettare che la finalizzazione della

psichico, in *Ind. pen.*, 2004, p. 821 e ss; F. CINGARI, *Causalità psichica e massime d'esperienza: un modello differenziato di causalità?*, in *Dir. proc. pen.*, 2009, p. 769 e ss.

⁴⁰ Nel senso dell'applicazione del modello condizionalistico alla causalità psichica: M. ROMANO, *Nesso causale e concretizzazione delle leggi scientifiche in diritto penale*, in *Scritti per Federico Stella*, Napoli, 2007, p. 891 e ss; G. MESSINA, *Concorso morale e causalità psichica nel diritto penale*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Milano, 2011, p. 1111 e ss.

⁴¹ Sul punto G. MESSINA, *Concorso morale e causalità psichica*, *op. cit.*, p. 1141.

⁴² L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, *op. cit.*, p. 46.

⁴³ Sulle possibili, e forse necessarie, interazioni tra diritto e scienze cognitive: N. LETTIERI, *Fuori da uno splendido isolamento. Le scienze cognitive negli orizzonti della scienza giuridica*, in *Sistemi Intelligenti*, 2010, p. 323 e ss.

condotta illecita alla realizzazione di un profitto rischi in realtà di patrimonializzare il reato in questione, limitando la sanzione penale alle sole condotte caratterizzate da tale profilo e non riuscendo, quindi, nell'intento originario di tutelare pienamente la libertà del singolo da indebite interferenze di terzi. Inoltre la formulazione in commento, presentandosi alquanto scarna nella tecnica descrittiva, rischierebbe di andare incontro alle medesime obiezioni sollevate dalla Consulta in merito al delitto di plagio⁴⁴, descrivendo fatti difficilmente *suscettibili di essere accertati e provati nel processo*⁴⁵, e ponendosi quindi in contrasto col principio di determinatezza delle fattispecie penali. L'esigenza del rispetto del principio in questione diviene ancor più pressante nel campo della causalità psichica, dove l'incerto confine tra persuasione e suggestione onera il legislatore di un maggior rigore definitorio, che diviene necessario per semplificare l'attività dell'interprete in sede di giustificazione causale⁴⁶, e che quindi dovrebbe spingere verso una formulazione più attenta della norma in questione.

Entrambe le obiezioni colpiscono nel segno, poiché se lo scopo perseguito è quello di evitare indebite interferenze di terzi nei liberi processi decisionali del suicida, la patrimonializzazione del reato rischia effettivamente di limitare il raggio di operatività della fattispecie astratta, che al contempo risulterebbe però eccessivamente indeterminata e quindi discrezionalmente estendibile ad una classe di condotte non ben individuabile a priori.

L'apparente contrasto tra l'eccessiva limitazione del campo di applicazione della norma e la sua indeterminatezza deve essere necessariamente superato per assicurare la tutela della libera autodeterminazione della vittima, e a tal fine spunti di notevole rilievo possono giungere dall'articolato del progetto Pagliaro di riforma del codice penale, nello specifico dall'articolo 61. La norma in commento mirava a sanzionare il delitto di plagio, caratterizzato dal fatto di chi *al fine di trarre vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a comprometterne l'integrità psichica*. La fattispecie di plagio del progetto

⁴⁴ Corte. Cost. sent. n. 96 del 1981, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 1147 e ss., con nota di M. BOSCARRELLI, *A proposito del principio di tassatività*. Per un'analisi sul delitto di plagio si rimanda a P. NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in *Studi in onore di B. Petrocelli*, Milano, 1972, p. 1269 e ss.; G. ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1972, p. 357 e ss. Per una disamina generale sulla manipolazione mentale come reato A. NISCO, *La tutela penale dell'integrità fisica*, Torino, 2012, p. 125 e ss.

⁴⁵ G. MARINUCCI - E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale*, 5ª ed., Milano, 2015, p. 70.

⁴⁶ Nel senso della tipizzazione della causalità psichica come elemento del reato L. RISICATO, *La causalità psichica*, *op. cit.*, p. 42 e ss.; A. NISCO, *La tutela penale*, *op. cit.*, p. 243. L'Autore, per il tramite di un'analisi attenta ed approfondita, ritiene di dover limitare le scelte del legislatore in materia di tutela penale della sfera psichica, affrontando la complessa tematica assumendo l'integrità psichica come diretto oggetto di tutela. Le conclusioni a cui giunge l'Autore, pur essendo dense di spunti di notevole rilievo, non sono in questa sede pienamente condivise, poiché si ritiene, in primo luogo, diverso l'angolo visuale di analisi del fenomeno psichico, che in questa sede viene affrontato, seppur *en passant*, in merito alla tematica della causalità e non dell'oggettività giuridica del reato; inoltre si conviene che le osservazioni circa le difficoltà tecniche di determinazione della fattispecie siano superabili con un'approfondita descrizione del precetto, ed al contempo si ritiene sussistente nel caso in commento la necessità di pena necessaria per azionare utilmente la macchina penale, che l'A. denuncia carente in talune ipotesi codicistiche.

Pagliaro si presenta sicuramente maggiormente dettagliata da un punto di vista descrittivo rispetto a quella sanzionata dalla Corte Costituzionale, ma, ai fini dell'indagine che si sta portando avanti, si mostra limitata ad una classe di condotte particolarmente circoscritta. Essa sanziona, infatti, esclusivamente le *manipolazioni dirette* dell'altrui volontà che agiscono sui meccanismi cognitivi della vittima⁴⁷, tralasciando invece le *manipolazioni cognitivamente mediate*⁴⁸, consistenti in quelle attività di suggestione che, seppur *filtrate dai meccanismi di controllo cognitivo che presiedono alla risposta*⁴⁹ del soggetto passivo, possono interferire negativamente nella sua libera autodeterminazione, ledendo un bene preminente quale la vita del singolo.

Tali interferenze non possono essere ignorate dal diritto penale poiché comportano un'illecita ingerenza nella libera autodeterminazione altrui, spingendosi sino alla lesione del bene della vita umana. È necessario quindi tentare di delineare una fattispecie astratta che sanzioni le condotte di manipolazione indiretta della volontà della vittima, descrivendone in modo dettagliato le modalità di realizzazione. Nel far ciò si potrebbe prender spunto dall'art. 223-15-2⁵⁰ del codice penale francese⁵¹ che sanziona un'ipotesi di manipolazione dell'altrui personalità che, pur incentrandosi espressamente sull'ambiguo concetto di soggezione, struttura la condotta su due indici rivelatori della particolare pericolosità dell'azione posta in essere: l'abuso dell'altrui debolezza e le pressioni gravi e reiterate. Tali elementi sono indicatori di una messa in pericolo della libera volontà della vittima, tali da far assurgere l'azione a condotta illecita tutte le volte nelle quali a seguito di tale indebita interferenza si realizzi un determinato evento, e sono inoltre indici di una peculiare riprovevolezza del soggetto agente, la cui azione non si denota per il sostegno altruistico all'atto autolesionistico della vittima, ma si tramuta in subdola azione di persuasione del colpevole.

Una possibile formulazione dell'art. 580, coerente con una concezione del suicidio in linea con i principi oggi operanti, deve quindi denotarsi di un fine egoistico dell'agente, non esclusivamente patrimoniale, e di una condotta dotata di indici rivelatori di interferenze nell'altrui processo volitivo abili a distorcerne le conclusioni. Al riguardo potrebbe quindi ipotizzarsi una versione dell'articolo in commento tendente a punire *chiunque, al fine di trarre vantaggio, con pressioni gravi e ripetute istiga altri al suicidio approfittando del suo stato di debolezza*. La formulazione proposta permetterebbe, a parere

⁴⁷ Per le diverse forme di manipolazione dell'altrui volontà si rimanda a A. NISCO, *La tutela penale*, op. cit., p. 115 e ss.

⁴⁸ A. NISCO, *La tutela penale*, op. cit., p. 137 e ss.

⁴⁹ *Ibidem*, Anche se l'Autore, dopo aver differenziato le due forme di manipolazione, conclude per la rilevanza penale della sola manipolazione diretta.

⁵⁰ *Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables*. In [questa pagina web](#).

⁵¹ Per un'analisi comparata sulla rilevanza penale della manipolazione mentale si rimanda a A. NISCO, *La tutela penale*, op. cit., p. 130 e ss.

di scrive, di individuare un corretto bilanciamento tra le opposte esigenze, assicurando un margine di operatività alle libere scelte del singolo anche in tali frangenti, e ponendo un limite piuttosto certo e ben delineato alle indebite ingerenze di terzi nell'altrui processo volitivo.

6. Gli sviluppi più recenti della vicenda e le perduranti incognite.

A chiusura di questa breve disamina, emerge la necessità di un intervento chiarificatore del legislatore, che riporti a coerenza il sistema ridefinendo la norma secondo una *ratio* maggiormente coerente con i principi di criminalizzazione operanti. Tale ripensamento dovrebbe spingere verso la criminalizzazione delle condotte del soggetto agente particolarmente riprovevoli e abili a distorcere le conclusioni del processo volitivo della vittima, tutelando inoltre con maggior vigore i soggetti incapaci di intendere e di volere.

Nelle more di tale processo risulta difficile sostenere un'applicazione della norma così come proposta dai pubblici ministeri milanesi, col rischio quindi di sottoporre a pena condotte che non sono percepite dal sentire comune come meritevoli di sanzione. Il pericolo in commento è tutt'altro che remoto, e ha trovato concretizzazione nella vicenda di Marco Cappato per il tramite dell'ordinanza di imputazione coatta del 20 luglio 2017. In sede di controllo del regolare esercizio dell'azione penale, infatti, l'organo giurisdizionale ha evidenziato la carenza e l'incongruenza della ricostruzione dei PM, concludendo quindi per la necessaria sussunzione della condotta dell'indagato nella fattispecie astratta di istigazione e aiuto al suicidio. Tale inevitabile soluzione, dovuta alle caratteristiche di una norma che, come si è tentato di mostrare, risulta non più rispondente ai principi oggi operanti, dovrebbe spingere ulteriormente il legislatore ad agire senza indugi poiché, come ha dimostrato il caso da cui ha tratto origine l'analisi, le difficoltà che la norma oggi pone non sono superabili in sede interpretativa.

Della suddetta necessità erano già consci gli stessi PM che, nella richiesta di archiviazione, hanno portato ad emersione la contraddittorietà del sistema, ed hanno auspicato a più riprese l'intervento urgente del legislatore; sollevando inoltre, in chiusura all'istanza, questione di legittimità costituzionale dell'articolo in commento. La richiesta di investire la Consulta della tematica della liceità dell'articolo 580, maggiormente dettagliata nella memoria depositata dagli organi inquirenti il 4 luglio 2017, è stata rigettata però dal giudice delle indagini preliminari per manifesta infondatezza, a seguito di un'argomentazione che appare eccessivamente intransigente.

La richiesta dei PM, così come formulata, tendeva infatti ad invocare un intervento manipolativo della Corte, realizzato per il tramite di una sentenza additiva, e quindi reclamava un'estensione logicamente necessaria della disposizione impugnata, capace di escludere dal penalmente rilevante le condotte realizzate in favore di un malato terminale ed irreversibile. Di fronte ad una tale richiesta il giudice remittente, sul quale come è noto grava l'onere di indicare il parametro di estensione da sottoporre alla valutazione della Consulta, ha deciso di non poter individuare con precisione un "verso" da proporre per la sentenza a rima obbligata richiesta dai PM, concludendo quindi per

l'inammissibilità della questione⁵². Nel far ciò ha fondato le proprie ragioni su un'interpretazione della CEDU particolarmente rigida in materia di fine-vita, che tuttavia non tiene conto adeguatamente dei corretti e delicati rapporti tra le varie Corti oggi operanti nel sistema multilivello di tutela dei diritti.

Sbarrare l'accesso del giudizio della Consulta a questioni che, seppur difficilmente accoglibili, possono comunque portare a pronunce esortative di un intervento legislativo, denota un atteggiamento eccessivamente rigido degli operatori giuridici, fermi nelle interpretazioni tradizionali delle norme di parte speciale; ed inoltre impedisce alle nostre giurisdizioni superiori di intraprendere quel necessario quanto fruttuoso dialogo con le Corti internazionali che, in materia così delicate come quelle di cui ci si occupa, diviene strumento principe per la regolamentazione dei rapporti tra le diverse autorità del sistema multilivello⁵³.

La vicenda di Marco Cappato mostra quindi le difficoltà che gli interpreti debbono affrontare nell'applicazione di una norma di cui difficilmente si riesce oggi a individuare una *ratio* coerente con i principi operanti, e dovrebbe costituire monito per il legislatore a intervenire per riportare a razionalità un aspetto cruciale dell'intero sistema di tutela della vita umana. D'altronde, se lo scopo ultimo dell'ordinamento consiste nell'evitare il compimento di atti tragici seppur leciti, non può il parlamento pretendere di raggiungere tale obiettivo per il tramite del diritto penale, strumento ultimo tra quelli a disposizione del legislatore⁵⁴, ma deve semmai agire per il tramite di concrete politiche di sostegno sociale e familiare.

⁵² "Sono viceversa non consentite dall'ordinamento costituzionale le questioni con le quali si chiedono pronunce creative in presenza di pluralità di scelte normative possibili, in quanto volte a provocare decisioni additive o sostitutive a contenuto discrezionale, tali da far assumere alla Corte Costituzionale una funzione normativa che non le spetta e ad invadere la sfera di discrezionalità legislativa".

⁵³ Per una breve analisi su come il dialogo tra Corti possa portare, in presenza di determinati presupposti, ad un'evoluzione interpretativa si rimanda, tra gli altri, a G. MARTINICO, [Corti costituzionali \(o supreme\) e disobbedienza funzionale](#), in questa Rivista, 28 aprile 2015.

⁵⁴ Al riguardo si rimanda al recente G. P. DEMURO, *Ultima ratio: Alla ricerca di limiti all'espansione del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1654 e ss.